

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1007

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO e COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1993

---

Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983 nella frazione di Pergola di Marsico Nuovo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1983 la frazione di Pergola nel comune di Marsico Nuovo (Potenza) fu colpita da una frana di vaste dimensioni che rese necessario lo sgombero di numerose abitazioni.

Gli abitanti della frazione di Pergola del comune di Marsico Nuovo (Potenza) colpito dagli eventi sismici del 1980, non poterono procedere alla riparazione delle rispettive abitazioni, danneggiate dagli stessi eventi, a causa del dissesto geologico della zona sulla quale insistevano le abitazioni. Tale dissesto si manifestò con il movimento franoso del 29 febbraio 1983.

Il Ministero della protezione civile, in seguito alla frana, dichiarò lo stato di emergenza ed approvò un programma di edilizia residenziale pubblica per il reinserimento dei nuclei familiari disastriati.

Gli alloggi e le opere di urbanizzazione (tra cui rete idrica e fognante), realizzati in base al suddetto programma, furono consegnati al comune di Marsico Nuovo in data 13 gennaio 1986, il quale fu nominato ente gestore del complesso residenziale.

Con provvedimenti del 25 gennaio 1986, l'Amministrazione comunale assegnò gli alloggi ai proprietari delle unità immobiliari colpite dalla frana.

L'assegnazione avvenne in via provvisoria e con riserva di definire il titolo giuridico del possesso.

Dal 1986, non è stato ancora definito detto titolo, per cui si rende necessario e non più procrastinabile adottare le iniziative atte a permettere che gli immobili già assegnati agli abitanti di Marsico Nuovo siano attribuiti in proprietà agli stessi abitanti.

Tutto ciò in coerenza con la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 23 gennaio 1992, n. 32. Il prezzo per il riscatto può essere determinato ai

sensi dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Poichè la quasi totalità dei cittadini interessati ha diritto ad ottenere il contributo per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate, previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, per la ricostruzione delle medesime abitazioni colpite dalla frana, è opportuno definire la posizione dei cittadini, verificando se possano usufruire del beneficio: per poter essere assegnatario a riscatto degli alloggi ove attualmente abitano oppure ottenere il concorso dello Stato in forma di contributi previsto dalla legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, per la costruzione di un altro alloggio. Occorre poi, nel caso in cui, il cittadino di Pergola che ha subito danni all'abitazione accetti di riscattare l'alloggio assegnatogli transitoriamente, evitare che l'assegnatario di alloggio sia costretto a pagare per intero il valore dell'alloggio stesso, recuperando il suo diritto ad ottenere il buono contributo previsto dalla legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 1 tratta degli alloggi costruiti dallo Stato e ceduti in proprietà agli interessati che ne abbiano avuto la formale assegnazione.

L'articolo 2 e 3 tratta delle procedure per ottenere in proprietà gli alloggi.

L'articolo 4 stabilisce il prezzo di cessione.

L'articolo 5 prevede la corresponsione mensile del canone.

L'articolo 6 scioglie il nodo per gli assegnatari proprietari degli alloggi disastriati, che avevano già subito danni in seguito al sisma del 1980 e che abbiano presentato la domanda di contributo entro il 31 marzo 1984 ed il relativo progetto

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

entro il 31 marzo 1989 ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 7, infine, stabilisce il divieto per un periodo di dieci anni di cedere l'alloggio acquistato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio della frazione di Pergola del comune di Marsico Nuovo, in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco di Marsico Nuovo.

2. È condizione per la cessione che il richiedente abbia nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel comune di Marsico Nuovo o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo alle esigenze del nucleo stesso.

3. All'assegnatario è equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio, per successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.

**Art. 2.**

1. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'articolo 1 debbono essere presentate all'intendente di finanza di Potenza entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Copia della domanda è contestualmente inviata, a cura del richiedente, al sindaco di Marsico Nuovo.

**Art. 3.**

1. L'intendente di finanza si pronuncia separatamente su ogni domanda di cessio-

ne in proprietà, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. Il provvedimento dell'intendente di finanza, di accoglimento o di diniego in ordine alla domanda presentata, è comunicato al richiedente e al sindaco di Marsico Nuovo.

#### Art. 4.

1. Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato secondo i criteri dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

#### Art. 5.

1. Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprietà del richiedente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere mensilmente al comune di Marsico Nuovo il canone minimo di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, e previa diffida a provvedere da parte del sindaco del comune di Marsico Nuovo nei termini contestualmente assegnati, l'atto di accoglimento della domanda perde la propria efficacia.

#### Art. 6.

1. Per gli assegnatari, proprietari degli alloggi disastriati, che avevano già subito danni in seguito al sisma del 1980 e che abbiano presentato la domanda di contributo entro il 31 marzo 1984 ed il relativo progetto entro il 31 marzo 1989 ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, il prezzo di cessione è dato dal valore determinato ai sensi dell'articolo 4 detratto il valore del buono contributo quantificato ai sensi della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 7.

1. Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

2. I cessionari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione della Giunta municipale di Marsico Nuovo.

3. Il cessionario può alienare l'alloggio solo quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1. In tal caso deve darne comunicazione al comune di Marsico Nuovo il quale può esercitare, a mezzo di dichiarazione del sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione sull'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.